

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 gennaio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2017, n. 15.

Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi. (17R00341)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2017, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale). (17R00385)..... Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 giugno 2017, n. 21.

Regolamento in materia di assunzioni a tempo determinato di personale nel ruolo sanitario. (17R00280)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2017, n. 22.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (17R00378)..... Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno
2017, n. 0144/Pres.

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (17R00351)..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno
2017, n. 0145/Pres.

Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'articolo 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge regionale. (17R00352)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno
2017, n. 0146/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015). (17R00353)..... Pag. 17



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. 0147/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)). (17R00354)..... Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11.

Sostegno all'editoria locale. (17R00299)..... Pag. 20

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2017, n. 15.


Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). (17R00450) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2017, n. 16.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.). (17R00451)..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2017, n. 17.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.). (17R00452)..... Pag. 27



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2017, n. 15.

Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 9 del 30 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge disciplina l'attività edilizia in attuazione dei principi fondamentali del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e costituisce adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Regolamento edilizio). — 1. I comuni si dotano di regolamento edilizio in conformità ai contenuti e alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «mediante pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nel sito informatico comunale e».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a)», sono soppresse.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5-bis della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Regime giuridico degli interventi e glossario unico delle opere edilizie). — 1. L'individuazione del regime giuridico delle opere edilizie in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse appartengono in base alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è contenuta nel glossario unico nazionale emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2016 e della relativa Tabella A.».

Art. 7.


Abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 8.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile.».



Art. 9.

Inserimento degli articoli 13-bis e 13-ter della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis (*Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere*). — 1. I mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 13 non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13-ter (*Interventi di manutenzione e conservazione di infrastrutture viarie*). — 1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento e adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.

2. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.

3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico e all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 16/2008

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Interventi di nuova costruzione consistenti nella sostituzione edilizia e nell'ampliamento all'esterno della sagoma di edifici esistenti)».

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «quelli consistenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di nuova costruzione consistenti».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento all'esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell'indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici.»

Art. 11.

Abrogazione degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 12.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «superficie agibile di cui all'art. 67» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile».

2. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «geometrico» e le parole: «come definito all'art. 70», sono soppresse.

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 18 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Distanze tra edifici da osservare negli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente*). — 1. Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell'edificio preesistente, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a 10 metri, salva la possibilità di fissare nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), con riferimento a gruppi di edifici, distanze inferiori purché le relative previsioni abbiano contenuto di indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio, equivalenti alle prescrizioni progettuali contenute nei Piani Urbanistici Operativi (PUO), contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa e che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto, sulla base di apposite analisi a corredo del PUC.»

Art. 14.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di superficie agibile (SA) come definite dall'art. 67» sono sostituite dalle seguenti: «di superficie utile (SU)».

Art. 15.

Abrogazione degli articoli 20, 21, 21-bis, 21-ter, 23 e 24 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 20, 21, 21-bis, 21-ter, 23 e 24 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.



Art. 16.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Varianti in corso d'opera*). — 1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio dell'intervento principale e possono essere presentate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.

2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.

3. Le varianti in corso d'opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), sempreché consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purché attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.

4. Le varianti in corso d'opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante.».

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche*). — 1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni e integrazioni e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana o, nel caso di impianti soggetti a procedure di VIA, da parte della Regione. L'autorizzazione unica è rilasciata in esito a procedimento di conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all'Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata di:

a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;

b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;


c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Per l'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'istanza è corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso.

4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Città metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito della conferenza di servizi.

5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Città metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell'avvio del procedimento, le amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalità di consultazione del progetto, non-



ché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ove gli impianti siano soggetti a verifica-screening ai sensi della vigente legislazione la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana. L'iter del procedimento di autorizzazione unica è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di verifica-screening.

8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 200 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:

a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio;

b) l'approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;

c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;

d) l'autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti.

10. Il provvedimento di autorizzazione unica:

a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;

b) definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;

c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.»

Art. 19.

Abrogazione degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 20.

Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «a norma degli articoli 31 e 32», sono soppresse.

Art. 21.

Abrogazione dell'art. 34 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 34 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 22.

Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della DIA o», sono soppresse.

Art. 23.

Abrogazione degli articoli 36 e 37 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 36 e 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 24.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile» e le parole: «o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico,» sono soppresse;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un aumento della superficie utile dell'edificio o delle singole unità immobiliari;»;

c) alla lettera b) le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile»;

d) la lettera c), è abrogata;

e) alla lettera d) le parole: «nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'immobile originario», sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o la DIA», sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o DIA», sono soppresse.

4. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o di DIA», sono soppresse.

5. Al comma 6-bis dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dell'art. 36 della presente legge», sono soppresse e le parole: «permesso di costruire o di efficacia della DIA» sono sostituite dalle seguenti: «titolo edilizio».



Art. 25.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 16/2008

1. La lettera *g-bis*) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Al comma *2-bis* dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 21-*bis*, comma 01» sono sostituite dalle seguenti: «consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari».

3. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 10, comma 2, lettera *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti».

Art. 26.

Inserimento degli articoli 39-bis e 39-ter della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-*bis* (Controllo degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata). — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il caso di mancata presentazione della comunicazione, il responsabile dello SUE effettua sulle CILA presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento prevedendo anche sopralluoghi in loco. Resta fermo il potere di vigilanza sulle opere realizzate o in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 40.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA.

Art. 39-*ter* (Controllo sulle segnalazioni certificate di agibilità di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001). — 1. Le segnalazioni certificate presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni per l'attestazione dell'agibilità degli edifici sono sottoposte a controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione.

2. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere

re architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all'art. 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 5 dell'art. 40 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «alla competente Provincia» sono inserite le seguenti: «o alla Città metropolitana».

2. Al comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «52, 53 e 54» sono sostituite dalle seguenti: «52 e 53».

Art. 28.

Abrogazione degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 29.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 16/2008

1. La rubrica dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Determinazione delle variazioni essenziali)».

2. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.


3. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «Costituiscono» è sostituita dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono» e le parole: «DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «SCIA alternativa»;

b) al numero 2 della lettera *a*) le parole: «di cui all'art. 49» sono soppresse;

c) alla lettera *b*) la parola: «agibile» è sostituita dalla seguente: «utile»;

d) alla lettera *d*) le parole: « comma 2», sono soppresse.



Art. 30.

Abrogazione degli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 31.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «a norma degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 51», sono soppresse e dopo le parole: «al Presidente della Provincia» sono inserite le seguenti: «o della Città metropolitana».

2. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «della Provincia» sono inserite le seguenti: «o della Città metropolitana».

3. Ai commi 6 e 7 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «la Provincia» sono inserite le seguenti: «o la Città metropolitana»;

4. Al comma 9 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «provvedimento provinciale» sono inserite le seguenti: «o metropolitano»;

b) alla lettera a) dopo le parole: «La Provincia» sono inserite le seguenti: «o la Città metropolitana»;

c) alla lettera b) le parole: «a norma dell'art. 58», sono soppresse.

Art. 32.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 16/2008

1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Annullamento del permesso di costruire e della SCIA alternativa al permesso di costruire da parte della Provincia o della Città metropolitana)».

2. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, ivi compresa la DIA», sono soppresse e dopo le parole: «annullati dalla Provincia» sono inserite le seguenti: «o dalla Città metropolitana».

3. Al comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sentito il Comitato di cui all'art. 54» sono sostituite dalle seguenti: «o la Città metropolitana» e la parola: «DIA» è sostituita dalle seguenti: «SCIA alternativa».

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 53 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «previsti dall'art. 55» sono soppresse.

5. Al comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «della Provincia» sono inserite le seguenti: «o della Città metropolitana».

Art. 33.

Abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 34.

Inserimento dell'art. 66-bis della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 66 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 66-bis (Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi). – 1. Fatte salve le specificazioni contenute nel presente Titolo le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi sono contenute nel RET nazionale, come recepito dalla Regione.».

Art. 35.


Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 67 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (Disciplina urbanistica per la quantificazione della superficie accessoria e misure di incentivazione per finalità di risparmio energetico). — 1. I comuni nell'ambito della disciplina del PUC stabiliscono le percentuali di SA realizzabile nel limite massimo del 60 per cento della SU in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ammesse.

2. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici negli interventi di nuova costruzione non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

3. Gli strumenti e i piani urbanistici comunali possono prevedere per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti incrementi di cubatura in sede di rilascio del titolo edilizio nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2011 e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 36.

Abrogazione degli articoli 67-bis, 68, 69 e 70 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 67-bis, 68, 69 e 70 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 37.

Modifiche all'art. 72 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «S.A.» sono sostituite dalle seguenti: «SU».

2. Al comma 2 dell'art. 72 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la relativa S.A. deve essere detratta da quella complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa S.U. deve essere detratta da quella complessivamente ammessa dal piano urbanistico».

Art. 38.

Modifica all'art. 73 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 3 dell'art. 73 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'art. 26 nel caso di DIA», sono soppresse.

Art. 39.

Abrogazione degli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88-bis della legge regionale n. 16/2008

1. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 40.

Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 16/2008

1. La rubrica dell'art. 89 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Abrogazione di norme)».

2. Il comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 41.

Abrogazione degli allegati 1 e 2 della legge regionale n. 16/2008

1. Gli allegati 1 e 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari).

1. Il comma 1-bis dell'art. 6-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte della Provincia o della Città metropolitana nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell'Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, è ammesso ricorso al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana che decide con provvedimento definitivo.».

Art. 43.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di costruzione è costituito dalla superficie utile (SU), come definita nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) e nei provvedimenti emanati in sua attuazione.».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «le aree stesse sono incluse» sono sostituite dalle seguenti: «e nel caso di realizzazione di superfici accessorie direttamente collegate e fruibili dall'unità immobiliare, le aree e le superfici stesse sono incluse»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tali aree» sono inserite le seguenti: «e superfici».

Art. 44.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «presentazione di DIA obbligatoria ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «SCIA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 45.

Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sono realizzabili previo rilascio di permesso di costruire».

Art. 46.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione di quelle consistenti in ampliamenti all'esterno della sagoma fino al 20 per cento».

Art. 47.

Disposizioni finali e transitorie

1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definiscono la disciplina degli interventi assenti-bili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 16/2008 come modificata dalla presente legge;

b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformità alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (RET), come recepito dalla Regione e nel titolo I della parte II della legge regionale n. 16/2008 come modificata dalla presente legge.

2. I procedimenti edilizi e sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della relativa istanza.

Art. 48.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 giugno 2017

TOTI

(*Omissis*).

17R00341

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2017, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 12 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 11-bis della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:


«Articolo 11-bis (*Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi*). — 1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all'«Intesa Stato - Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale» (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);

b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.



2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali e naturali o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike è praticata:

a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dai soggetti gestori, ai sensi della presente legge, per i percorsi compresi nella REL, o dal Sindaco del Comune interessato per gli altri sentieri;

c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;

d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;

e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all'interno dei bike park con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito.

Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai «velocipedi» così come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I bike park, oltre che per il downhill, possono essere realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei bike park può essere esercitata da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i bike park devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate.

4. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di mountain bike, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, inerenti «trasporto di biciclette, fun - bob e altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie».

5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.


6. I percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike, di cui al comma 2, lettera d), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.

7. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi di cui al comma 5. La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati e su quelli per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Il Comune può definire, altresì, con propri atti, anche in accordo con altri comuni, le eventuali modalità di fruizione, le convenzioni, gli accordi con associazioni e altri soggetti privati al fine di individuare strumenti di agevolazione o incentivazione delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché attività di manutenzione dei percorsi.

8. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike e di bike park, è rilasciata dai comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale, di cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali e naturali. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo all'interno dei bike park e sui percorsi autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati dalla realizzazione dei percorsi riservati all'attività di mountain bike e dei bike park, o dei sentieri per cui non è possibile dimostrare l'uso pubblico, di poter esprimere il proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con l'elenco delle proprietà interessate all'albo pretorio e nel proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi.

9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al codice di comportamento International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

10. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078.».



Art. 2.

*Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 24/2009*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis*) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-*bis*, comma 7;

i-ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-*bis*, comma 8;

i-quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell'articolo 11-*bis*, comma 9;

i-quinquies) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell'articolo 11-*bis*, comma 10.».

Art. 3.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto
2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le province e la Città metropolitana possono gestire in forma associata le funzioni di polizia provinciale.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 31/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «ovvero nell'ambito del territorio delle province associate».

Art. 5.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana l'atto di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge.

2. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 7, della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge.

3. I percorsi di mountain bike che non siano di proprietà pubblica o di uso pubblico già esistenti alla data di approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e dei principi per l'individuazione dei percorsi, di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge regionale n. 24/2009, come inserito dalla presente legge, devono essere autorizzati secondo le procedure previste dall'articolo 11-*bis*, comma 8, della legge regionale n. 24/2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 giugno 2017

TOTI

(*Omissis*).

17R00385

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 giugno 2017, n. 21.

Regolamento in materia di assunzioni a tempo determinato di personale nel ruolo sanitario.

(*Publicato nel Supplemento Straordinario n. 1 al
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 26/I-II del 27 giugno 2017*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
20 giugno 2017, n. 694

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzioni a tempo determinato

1. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, qualora attesti una carenza significativa di personale appartenente al ruolo sanitario nonché la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità, ai fini di garantire i servizi, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata massima di tre anni, alle condizioni e nei limiti fissati dall'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, e dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, con operatori sanitari, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente, purché ricorrano i titoli necessari per l'esercizio della professione e l'accesso al profilo professionale richiesto.

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00280



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2017, n. 22.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige-n. 29/I-II del 18 luglio 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
27 giugno 2017, n. 717

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1 del decreto.

Art. 2.

Segreteria generale

1. Nell'allegato 1 del decreto, presso la Segreteria generale della Provincia, la denominazione in lingua tedesca è così rettificata:

«Generalsekretariat Des Landes».

2. L'Agenzia di stampa e comunicazione istituita con l'art. 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, presso la Ripartizione provinciale Presidenza e Relazioni estere, nell'allegato 1 del decreto, è assegnata direttamente alla Segreteria Generale della Provincia, quale lettera *i*) con le seguenti competenze:

«Agenzia di stampa e comunicazione:

diffusione di informazioni sulle attività della Giunta e dell'amministrazione provinciale tramite l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione;

definizione degli obiettivi di comunicazione ed informazione;

definizione delle strategie e predisposizione di un piano di comunicazione con esatta descrizione delle azioni;

attività in relazione alla corporate identity dell'amministrazione provinciale;

gestione del flusso di informazioni tra i diversi servizi dell'amministrazione provinciale e i media;

sostegno alle strutture organizzative della Provincia nei rapporti con i media;

centro di competenza per le campagne di comunicazione all'interno dell'amministrazione provinciale;

coordinamento e supervisione delle pubblicazioni;

redazione internet;

redazione fotografica;

gestione e sviluppo del network dei media;

elaborazione e attuazione di nuove strategie di informazione e comunicazione;

controllo del rispetto delle normative in materia di inserzioni e spazi pubblicitari sui media (AGCOM).».

Art. 3.

Direzione generale

1. Nell'allegato 1 del decreto, presso la Direzione generale, le denominazioni e le competenze degli Uffici della Ripartizione Personale di cui alla lettera *a*), sono così sostituite:

«4.1. Ufficio Assunzioni personale

gestione della pianta organica;

calcolo periodico della proporzionale linguistica;

concorsi pubblici e selezioni,

mobilità tra enti, comandi verso la Provincia;

graduatorie;

assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti;

tirocini estivi per studenti delle scuole medie superiori nonché universitari;

gestione sportello informazioni.

4.2. Ufficio Personale amministrativo

stato giuridico del personale;

passaggio di nuovo personale alla Provincia, comandi, mobilità e passaggi verso l'esterno;

incarichi dirigenziali e di coordinamento;

rilevamento delle presenze;

assenze dal servizio;

telelavoro;

autorizzazione ad esercitare attività extraservizio;

retribuzione accessoria e di produttività, assegno nucleo familiare;

accertamento dell'idoneità al servizio tramite la medicina legale;

rimborso spese in caso di infortuni.

4.3. Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole

Per il personale amministrativo ed ausiliario delle scuole, il personale docente provinciale, il personale delle scuole dell'infanzia ed i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione:

gestione delle piante organiche;

assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti;

scelta dei posti;

comandi, mobilità, passaggi verso l'esterno;

riammissione in servizio, reinquadramenti;


incarichi di coordinamento;

assenze dal servizio;

rilevamento delle presenze;

autorizzazione ad esercitare attività extraservizio;

retribuzione accessoria e di produttività, assegno nucleo familiare.



Per la scuola dell'infanzia:
 graduatorie; concorsi pubblici ed esami di idoneità.

Per i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione:
 graduatoria dei trasferimenti; concorsi pubblici ed esami di idoneità.

4.6. Ufficio stipendi
 retribuzione del personale provinciale;
 oneri previdenziali ed assistenziali;
 denunce agli Enti previdenziali e assistenziali competenti per l'anzianità di servizio, la pensione e per il trattamento di fine rapporto/servizio,
 denunce all'INPS per l'indennità di disoccupazione;
 indennità di missione al personale provinciale e al personale delle scuole a carattere statale;
 calcolo e rimborso costi del personale comandato e finanziato da terzi;
 tassazione e liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto;
 compensi accessori e trattenute straordinarie;
 contabilità e bilancio;
 indennità di carica e compensi ai membri della Giunta provinciale;
 buoni pasto.

4.7. Ufficio Pensioni
 dimissioni volontarie;
 calcolo del trattamento di fine rapporto e di fine servizio nonché anticipazione della quota a carico dell'INPS;
 assistenza relativa a decreti riguardanti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimenti di servizio ed unificazioni di posizioni assicurative;
 certificazione dei dati pensionistici e trasmissione dati ai patronati;
 calcoli di anzianità di servizio;
 procedure di liquidazione del trattamento di quiescenza.

4.8. Ufficio Stipendi personale insegnante
 Per il personale docente, dirigente ed ispettivo della scuola a carattere statale:
 retribuzione;
 oneri previdenziali e assistenziali;
 assegno nucleo familiare;
 compensi accessori e ritenute straordinarie;
 denunce agli Enti previdenziali e assistenziali in merito ad anzianità di servizio, pensione e trattamento di fine rapporto/servizio;
 denunce all'INPS per l'indennità di disoccupazione;
 contabilità e bilancio.

4.9 Ufficio Pensioni personale insegnante
 Per il personale docente, dirigente ed ispettivo della scuola a carattere statale:
 procedimento per la liquidazione del trattamento di quiescenza;
 piani di liquidazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio;

costituzione, certificazione ed accertamenti della posizione assicurativa presso altri Enti previdenziali e comunicazione ai patronati;
 valutazione periodi e servizi ai fini della pensione;
 riscatto periodi e servizi ai fini della buonuscita o del trattamento di fine rapporto;
 consulenze di natura previdenziale e di quiescenza».

2. Nell'allegato 1 del decreto, presso la Direzione generale la denominazione dell'Ufficio di cui alla lettera *d*) «Ufficio statistiche (ASTAT)» è così sostituita:
 «*d*) Istituto provinciale di statistica (ASTAT)».

3. Nell'allegato 1 del decreto, le competenze dell'Ufficio Sviluppo personale di cui alla lettera *f*) della Direzione generale, sono così sostituite:
 «sviluppo personale strategico, programmi e studi;
 formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, monitoraggio delle competenze;
 formazione nel settore della sicurezza sul lavoro;
 sviluppo formativo del personale dirigente e delle nuove leve;
 coaching, mentoring, tutoring, sviluppo del team e facilitazione di processi di cambiamento;
 promozione di carriere professionali tramite rotazione, mobilità e stage;
 promozione dello sviluppo della comunicazione, dell'informazione e della cultura nell'amministrazione;
 diversity management e pari opportunità;
 sostegno e consulenza in situazioni di conflitto e di disagio sul posto di lavoro;
 promozione del benessere sul posto di lavoro».

Art. 4.

*Dipartimento Cultura italiana,
 Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio*

1. Nell'allegato 1 del decreto, presso la Ripartizione Cultura italiana la denominazione in lingua italiana dell'Ufficio di cui al punto 15.4. (Ufficio servizio giovani) è così sostituita ed è aggiunta la seguente competenza:

«15.4. Ufficio Politiche giovanili


Potenziamento del servizio giovani attraverso studi e progetti a carattere scientifico».

Art. 5.

*Dipartimento Diritto allo studio,
 Cultura tedesca e Integrazione*

1. Nell'allegato 1 del decreto, presso il Dipartimento, la denominazione in lingua italiana è così rettificata:

«Dipartimento Diritto allo Studio, Cultura Tedesca e Integrazione».



Art. 6.

*Dipartimento Salute, Sport,
Politiche sociali e Lavoro*

1. Nell'allegato 1 del decreto, presso il Dipartimento Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro, la denominazione e le competenze dell'«Ufficio sport e promozione della salute» sono così sostituite:

«Ufficio Sport

disciplina e promozione dello sport e delle attività ricreative;

sorveglianza sulle attività sportive e ricreative;
programmazione degli impianti sportivi e ricreativi».

2. Nell'allegato 1 del decreto, la denominazione della Ripartizione Sanità di cui al punto 23. nonché le denominazioni e le competenze dei relativi uffici sono così sostituite:

«23. Salute

23.1. Ufficio Prestazioni sanitarie

pianificazione, sorveglianza e valutazione delle prestazioni sanitarie;

assistenza sanitaria indiretta ed erogatori privati convenzionati;

iscrizione al servizio sanitario provinciale;

assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di accordi internazionali;

trasporto sanitario, rete di emergenza-urgenza e servizio di soccorso;

assistenza farmaceutica;

vigilanza su farmacie e grossisti;

medici convenzionati di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti ambulatoriali nonché farmacisti, incluse le contrattazioni collettive;

segreteria e gestione della commissione ricorsi in diversi ambiti dell'assistenza sanitaria;

sanzioni amministrative per dichiarazioni mendaci in ambito di spesa sanitaria.

23.2. Ufficio Governo sanitario

infrastrutture, ingegneria clinica e investimenti;

pianificazione e finanziamento delle strutture sanitarie e della dotazione delle relative attrezzature di ingegneria clinica, tecnologia informatica e arredamento;

pianificazione della dotazione delle grandi apparecchiature sanitarie,

dispositivi medici;

contributi per investimenti;

e-health, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica e sistema elettronico di prenotazione;

osservatorio della salute;

epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonché registro patologie;

gestione del sistema informativo del servizio sanitario provinciale e valutazione della performance,

unità operativa governo clinico;

autorizzazione e accreditamento di erogatori privati e pubblici di prestazioni sanitarie;

HTA (health technology assessment), ricerca ed innovazione;

risk management, promozione e garanzia della qualità.

23.3. Ufficio Economia sanitaria

pianificazione, finanziamento e controlling del servizio sanitario provinciale;

direttive contabili e verifica dei bilanci;

elaborazione dei nomenclatori provinciali delle prestazioni sanitarie e fissazione delle relative tariffe;

ticket e compartecipazione alle spese dei pazienti;

mobilità interregionale e internazionale.

23.4. Ufficio Ordinamento sanitario

personale e formazione;

trattamento economico del personale del servizio sanitario provinciale;

organico e concorsi;

normativa in materia di personale e controllo del personale;

contratti collettivi del personale sanitario;

riconoscimento del servizio prestato all'estero;

accreditamento degli enti di formazione, osservatorio ECM e piattaforma;

qualità della formazione, standard minimi,

riconoscimento ed equiparazione di titoli di studio;

pianificazione e finanziamento della formazione nonché gestione dei registri;

controllo dell'assolvimento dell'obbligo di servizio dopo il completamento della formazione;

comitato etico provinciale;

biblioteca medica virtuale;

iniziative formative di rilevanza strategica;

gestione amministrativa di progetti ministeriali in materia di ricerca, approvvigionamento da terzi, appalti e contratti per la Ripartizione e relative incombenze tecnico-finanziarie;

contributi a persone individuali e ad istituzioni in ambito sanitario.

23.5. Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica

governance in ambito di prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica;

autorità competente nel settore della sicurezza alimentare per prodotti di origine non animale, pianificazione e controllo;


sanzioni amministrative in materia di salute pubblica e sicurezza degli alimenti di origine non animale;

autorizzazioni per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari;

attività amministrative in materia di medicina legale».

3. Nell'allegato 1 del decreto, presso il punto 24. la denominazione in lingua italiana è così rettificata:

«24. Politiche Sociali».



Art. 7.

*Dipartimento Agricoltura, Foreste,
Protezione civile e Comuni*

1. Nell'allegato 1 del decreto, la denominazione in lingua italiana del Dipartimento è così rettificata:

«Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione Civile e Comuni».

2. Nell'allegato 1 del decreto, presso il dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni sono inseriti i seguenti punti:

«Agenzia Demanio provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg - Agenzia per la Protezione civile».

3. Nell'allegato 1 del decreto presso l'Ufficio di cui al punto 31.7. (Ufficio Servizi agrari) è aggiunta la seguente competenza:

«regimi di qualità per prodotti agricoli».

4. Nell'allegato 1 del decreto, presso la Ripartizione Agricoltura la denominazione e le competenze dell'Ufficio di cui al punto 31.8. (Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico) sono così sostituite:

«31.8. Ufficio distrettuale Agricoltura Est Espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Val d'Isarco, Val Pusteria ed Alta Val d'Isarco, delle seguenti funzioni:

consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle rispettive domande di contributo;

istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per situazioni di emergenza;

stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore di indennizzo dei danni ai proprietari fondiari;

controlli in riferimento a iniziative agevolate e premi».

5. Nell'allegato 1 del decreto, presso la Ripartizione Agricoltura la denominazione e le competenze dell'Ufficio di cui al punto 31.10. (Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro) sono così sostituite:

«31.10. Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest

Espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Val Venosta e Burgraviato, escluso il Comune di Nalles, delle seguenti funzioni:

consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle rispettive domande di contributo;

istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per situazioni di emergenza;

stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore di indennizzo dei danni ai proprietari fondiari;

controlli in riferimento a iniziative agevolate e premi».

Art. 8.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17, recante «Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale».

1. La lettera *i*), del comma 1, dell'art. 10, del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17, è così sostituita:

«*i*) Dipartimento Famiglia e Informatica».

2. Nella lettera *l*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17, la denominazione in lingua tedesca del Dipartimento è così sostituita:

«*l*) Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Gemeinden».

Art. 9.

Abrogazione

1. Nell'allegato 1 del decreto sono soppressi i seguenti punti:

a) 1.3. (Ufficio stampa);

b) 23.6. (Ufficio igiene pubblica);

c) 31.9. (Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone);

d) 31.11. (Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano);

e) 32.5. (Azienda provinciale foreste e demanio).

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni del presente decreto di cui all'art. 6 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

3. Le disposizioni del presente decreto di cui all'art. 7, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 luglio 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00378



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. 0144/Pres.

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 40, comma 3, della citata legge regionale n. 21/2016 (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche) che demanda ad un apposito Regolamento la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2017, n. 846;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo al-

legato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del segno distintivo e della sua pubblicità.

Art. 2.

Caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 1 della legge regionale 21/2016, la denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Le strutture ricettive alberghiere possono aggiungere alla loro denominazione quella di:

a) «Meublè» o «Garni» qualora forniscono servizio di alloggio e prima colazione;

b) «Lusso» qualora sono classificati a cinque stelle e sono caratterizzati da eccezionali elementi qualitativi determinati dal pregio architettonico, dall'interesse storico, dal gusto estetico e dall'ampiezza e fasto della costruzione e dall'eccezionale qualità delle dotazioni, dei mobili, degli arredi e dei servizi offerti;


c) «Grand Hotel» o «Palace» qualora sono classificati a cinque, quattro superior o quattro stelle;

d) «Pensione» qualora sono classificati a tre superior, tre, due o una stella e forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate.

Art. 3.

Segno distintivo delle strutture ricettive turistiche e sua pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge regionale 21/2016, il segno distintivo delle strutture ricettive deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.



Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Fino all'adozione del decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo di cui all'art. 3, i segni distintivi delle strutture ricettive turistiche, sono realizzati in conformità ai modelli di cui agli allegati A e B al decreto del presidente della regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. 0145/Pres.

Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'articolo 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Visti in particolare gli articoli 62 e 90 della citata legge regionale 2/2002 che demandano ad un apposito Regolamento la determinazione relativa alla composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie d'esame istituita presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'art. 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'art. 62 della medesima legge regionale»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2017, n. 845;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'art. 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'art. 62 della medesima legge regionale» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'art. 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge regionale.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità


1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nonché le materie dell'esame ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

Art. 2.

Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva

1. Le commissioni giudicatrici istituite ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 2/2002 durano in carica quattro anni e sono composte da:

- a) il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'Amministrazione regionale o un suo sostituto;
- c) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto;
- d) un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;
- e) un rappresentante dell'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;



f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto previo accordo;

g) un docente di merceologia o un esperto in materia

2. Funge da Segretario della commissione giudicatrice un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La commissione si riunisce di norma ogni tre mesi, tenuto anche conto del numero delle domande di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva.

Art. 3.

Materie dell'esame di idoneità

1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva consiste in una prova orale vertente sulle seguenti materie:

a) legislazione turistica;

b) legislazione sanitaria;

c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale;

d) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilità aziendale;

f) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura indica, nell'ambito delle materie di cui al comma 1, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le commissioni giudicatrici già istituite ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128 (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.) continuano ad operare sino alla loro naturale scadenza.

Art. 5.

Abrogazione del DPRReg.128/2002.

1. Il DPRReg. 128/2002 è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. **0146/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 37 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)» che autorizza, l'amministrazione regionale, a sostenere l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a r.l. della montagna friulana, mediante concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi;

Visto l'art. 2, comma 101, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) che nella tabella B allegata alla legge regionale sopra indicata apporta le variazioni relative alle Missioni e Programmi dello stato della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 14/2017 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario) che apporta una modifica alla legge regionale n. 27/2014 con l'introduzione all'art. 2 del comma 38-bis con il quale l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a r.l. della montagna friulana con priorità ai Consorzi che abbiano deliberato lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017, mediante concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi;

Considerato che ai sensi del comma 38-bis, del menzionato art. 2, con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 7 (Finanziaria 2015);


Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2017, n. 1088;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 38-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015), disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari a favore dei Consorzi di servizi turistici della montagna friulana, di seguito consorzi turistici, costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata, destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i consorzi turistici della montagna friulana costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata.

Art. 3.

Modalità di concessione del contributo straordinario

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base dei seguenti punteggi, tenendo anche conto del criterio di priorità previsto dall'art. 2, comma 38-bis, della legge regionale n. 27/2014:

a) consorzi turistici che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017: 10 punti;

b) consorzi turistici con valore della produzione media nel triennio 2014-2016 inferiore a 1.000.000 euro: 5 punti;

c) consorzi turistici con oneri pregressi documentati per il triennio 2014-2016 di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro: 3 punti.

2. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 3 punti.

3. In caso di parità di punteggio e mancanza di risorse sufficienti, i fondi sono assegnati ai beneficiari in misura proporzionale alla spesa ammessa a contributo.

Art. 4.

Intensità del contributo

1. L'ammontare massimo del contributo concedibile, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile e sulla base della punteggio ottenuto, è il seguente:

a) da 3 a 9 punti: 50 per cento;

b) da 10 a 15 punti: 70 per cento;

c) da 16 a 18 punti: 100 per cento.

Art. 5.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo, sottoscritta al legale rappresentante del beneficiario e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo del consorzio turistico;

b) relazione illustrativa delle attività per la quali è richiesto il contributo corredata da un quadro economico riferito all'entità del contributo richiesto;

c) in caso di consorzi turistici che deliberano la liquidazione dell'ente entro il 31 dicembre 2017, copia della delibera stessa nonché tutti gli eventuali documenti conseguenti all'esecuzione della delibera medesima;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento, ai fini dell'attribuzione dei punteggi utili alla definizione della graduatoria;

e) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della consorzio turistico.

2. Le domande per la concessione del contributo straordinario sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio del turismo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C) all'indirizzo produttive@certregione.fvg.it entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La concessione dei contributi è condizionata alle disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

Art. 7.

Spese ammissibili al contributo straordinario

1. Sono ammesse al contributo straordinario le spese destinate al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi, intendendo per tali le spese per le quali non sia ancora intervenuto il pagamento, quali:

a) acquisizione di servizi relativi alla realizzazione di iniziative di comunicazione, attività divulgative e di pubblicità nonché di programmi informatici;

b) costi relativi al personale dipendente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato;

c) costi generali derivanti dall'attuazione di iniziative;



d) costi relativi alla funzionalità e all'organizzazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affitto locali, spese per la fruizione di servizi pubblici a rete, spese bancarie ivi compresi gli interessi passivi corrisposti.

2. Non sono ammesse a contributo le spese di investimento.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria

1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive, turismo e cooperazione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse a contributo sulla base dei punteggi ottenuti ai sensi dell'art. 3.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.

Art. 9.

Concessione ed erogazione del contributo e modalità di rendicontazione

1. I contributi straordinari sono concessi con decreto del direttore del servizio turismo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili e stabiliti i termini per la presentazione della rendicontazione.

2. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 10.

Art. 10.

Rendicontazione delle spese ammesse a contributo

1. Ai fini della rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenta la documentazione prevista dall'art. 41 o 41-bis della legge regionale n. 7/2000 corredata da una relazione sulle iniziative oggetto del contributo, in cui vengano descritte le attività e siano altresì evidenziati i benefici territoriali prodotti.

Art. 11.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a legge e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, salvo che sia diversamente stabilito. In ogni caso, la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. **0147/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) ed, in particolare, l'art. 18, comma 3, lettera a), come sostituito dall'art. 3, comma 15, lettera b), della legge regionale n. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), il quale autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2008, come modificato dall'art. 3, comma 15, lettera c), della legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e presidenza;

Visto l'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che la disposizione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), della medesima legge regionale n. 25/2016, si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008;



Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», come da ultimo modificato con proprio decreto 8 maggio 2017, n. 0101/Pres.;

Rilevato che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto regolamento al fine di semplificare il procedimento contributivo e di favorire una più efficace realizzazione delle attività finanziate;

Ritenuto pertanto di modificare la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento, al fine di rimuovere la condizione che vincola la misura di tale tipologia di spesa al totale delle spese ammissibili, e di introdurre la disciplina transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Vista legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1098;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

(Omissis)

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) le parole: « e, comunque, nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili a contributo » sono soppresse.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00354

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11.

Sostegno all'editoria locale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 175 del 23 giugno 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. L'informazione libera e plurale è alla base di una società democratica e aperta e come tale rappresenta un



bene d'interesse pubblico da tutelare. Per questo la Regione Emilia-Romagna sostiene le imprese operanti nel settore in ambito locale, in primo luogo per la loro qualificazione e innovazione, perseguendo l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro partecipazione attiva alla formazione dei processi decisionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove appositi interventi volti a scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, contrastare eventuali squilibri territoriali, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione dell'informazione tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio d'imprese fondate o composte da giovani giornalisti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
- c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
- d) stampa quotidiana cartacea;
- e) testate giornalistiche online;
- f) agenzie di stampa quotidiana;
- g) stampa periodica regionale e locale.

Art. 3.

Requisiti per l'accesso a contributi e incentivi

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, le imprese dell'informazione di cui all'art. 2 iscritte da almeno un anno nel ROC, che operano nella Regione Emilia-Romagna e che:

- a) svolgono l'attività disponendo di una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale competente, con un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- b) dispongono di una redazione giornalistica composta da giornalisti, professionisti o pubblicisti, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time;
- c) si avvalgono, per l'attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o retribuito mediante equo compenso così come definito

dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico) coerentemente con i principi stabiliti dal Patto per il lavoro;

d) sono in regola con il versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico;

e) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il restante personale;

f) sono in regola con il pagamento degli stipendi. In caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi dell'art. 10 comma 4, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;

g) dedicano all'informazione locale autoprodotta una foliazione o un numero di articoli pubblicati o un numero di lanci d'agenzia (take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7 - 24.00) pari a una quota complessiva di almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione;

h) sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) sono in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

j) non hanno effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti per motivi economici di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni;

k) non hanno in atto provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per usufruire degli interventi previsti le imprese dell'informazione devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:


a) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - DTT:

1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa, per il 90 per cento del territorio emiliano-romagnolo per chilometri quadrati illuminati, o comunque garantire la piena copertura del territorio provinciale in cui ha sede l'emittente;

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

3) trasmettere contenuti riferibili alla televendita in misura non superiore alle percentuali stabilite dalla normativa nazionale per i contributi annuali statali alle tv e alle radio locali;

b) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) - Emittenza radiofonica con trasmissione di segnale



con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa, per il 90 per cento del territorio emiliano-romagnolo per chilometri quadrati illuminati, o comunque garantire la piena copertura del territorio provinciale in cui ha sede l'emittente;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - Emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari:

1) operano in Emilia-Romagna;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

d) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Stampa quotidiana cartacea:

1) giornale diffuso a pagamento e in modo autonomo in almeno il 30 per cento dei Comuni dell'Emilia-Romagna e per non meno di duecentocinquanta giorni l'anno;

2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

e) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) - Testate giornalistiche online:

1) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

f) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) - Agenzie di stampa quotidiana:

1) redazione giornalistica con almeno cinque giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

g) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Stampa periodica regionale e locale:

1) periodico, non di frequenza quotidiana e che non figuri come supplemento di altri giornali o pubblicazioni, diffuso a pagamento in almeno il 30 per cento dei Comuni dell'Emilia-Romagna o in almeno il 20 per cento dei comuni dei territori provinciali in cui ha sede il periodico e per non meno di quarantadue uscite all'anno per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili;

2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici.

3. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi e dagli incentivi di cui alla presente legge le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.

4. Sono, altresì, escluse:

a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'art. 6;

b) le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori;

c) le emittenti di televendita, di cui all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005;

d) le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale;

e) le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo.

Art. 4.

Elenchi delle imprese ammissibili a contributi e incentivi


1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell'informazione locale.

2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e che dichiarino il proprio impegno a garantire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 10.

3. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.

4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco.

5. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.



Art. 5.

Ambiti oggetto d'intervento

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 1, gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, sono volti a sostenere:

a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;

b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;

c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;

d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa per la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato;

e) la produzione e la trasmissione di notiziari radio-televisivi su base locale nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;

f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia emiliano-romagnola, con anche una maggiore definizione e specializzazione dei palinsesti in tal senso;

g) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, blog, condivisione dati, web forum, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti, attraverso l'interattività garantita dalla rete e dai nuovi media in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti;

h) l'assunzione di personale giornalistico, tecnico, amministrativo e la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;

i) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

j) nell'ambito di fusioni di imprese e sinergie editoriali nonché reinternalizzazione di attività editoriali precedentemente esternalizzate che portino al consolidamento aziendale, all'uscita da situazioni di crisi, al rafforzamento delle quote di mercato, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e a nuove assunzioni, l'innovazione tecnologica, la conversione delle strumentazioni, la modernizzazione dei processi lavorativi e della distribuzione del prodotto, l'assunzione e stabilizzazione di personale giornalistico e tecnico e la realizzazione di prodotti informativi e giornalistici originali;

k) il cofinanziamento della vendita alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole di spazi pubblicitari

a tariffe regolamentate e agevolate, a condizione che il loro utilizzo sia finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

Art. 6.

Tipologia e programmazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono costituiti:

a) dalla concessione di contributi in conto capitale;

b) dalla concessione di contributi in conto interessi;

c) da prestazioni di garanzie per l'accesso al credito;

d) dagli incentivi per l'occupazione di cui all'art. 7;

e) dall'erogazione di contributi per la vendita dei programmi di pubblicità di cui all'art. 5, comma 1, lettera k);

f) da incentivi per il sostegno all'avvio d'impresa di giovani giornalisti di cui all'art. 8.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a esaurimento delle risorse agli stessi destinate dal programma annuale degli interventi da finanziare.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, che:

a) specifica, per ogni intervento, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;

b) definisce, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi;

c) definisce le modalità dei controlli di cui all'art. 10;

d) individua i soggetti gestori delle procedure;

e) definisce i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dagli interventi di cui al comma 1 in ragione della mancanza di fondi.


4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra il sistema bancario regionale e il Fondo nazionale per l'editoria per favorire l'accesso tempestivo ai contributi del fondo.

Art. 7.

Incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e dell'editoria

1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'art. 2 incentivi per l'occupazione nella seguente misura massima:

a) 50 per cento (75 per cento in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999) della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.



nato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963. Sono escluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato;

b) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963;

c) 30 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

2. Per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a stipulare i contratti di lavoro entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e a garantire che la durata dei contratti su cui ricevono il contributo sia superiore alla durata del contributo stesso.

3. Gli interventi di cui al comma 1 spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro fino al secondo anno compiuto, compatibilmente con le risorse previste dal programma annuale degli investimenti da finanziare definito ai sensi dell'art. 6, comma 3.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo non può, comunque, superare l'importo massimo di euro 20.000,00, ovvero di euro 30.000,00 in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999, per ogni contratto di lavoro concluso.

5. La misura degli incentivi di cui al comma 1 è aumentata di trenta punti percentuali qualora le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963, rientrando in una delle seguenti categorie:

a) giovani con età inferiore a 35 anni;

b) svantaggiati, così come definiti dalla normativa nazionale;

c) disabili, così come definiti dalla normativa nazionale.

6. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono di norma cumulabili con analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, tranne nel caso dei contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del 1999, purché tale cumulo non comporti un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi ammissibili a contributo.

7. Gli incentivi non possono essere riconosciuti alle assunzioni che violano il diritto di precedenza all'assunzione di altri lavoratori previsti dalla normativa nazionale o contrattuale.

Art. 8.

Sostegno all'avvio d'impresе di giovani giornalisti

1. La Regione favorisce la nascita d'impresе, aventi qualsiasi forma giuridica, partecipate da giornalisti iscritti all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963 che abbiano meno di trentacinque anni all'atto di costituzione dell'impresa.

2. Tali impresе devono operare in Emilia-Romagna e svolgere attività di:

a) produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi per quotidiani e periodici, emittenti radiotelevisive, web tv e web radio, testate web;

b) ufficio stampa;

c) campagne di comunicazione;

d) consulenza editoriale.

3. Contestualmente alle attività indicate nel comma 2 tali impresе devono realizzare e gestire un portale dedicato all'informazione regionale e locale per una quota di almeno il 70 per cento dei suoi contenuti.

Art. 9.

Comunicazione istituzionale

1. Attraverso la propria comunicazione istituzionale, la Regione Emilia-Romagna diffonde un messaggio di interesse pubblico diretto all'esterno dell'Amministrazione, sia per informare i cittadini, gli enti territoriali e le articolazioni della società regionale sull'attività istituzionale dell'Ente, sia per promuovere campagne informative di pubblica utilità, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone e soggetti sociali.

2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:

a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti dell'Unione europea;


b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;

c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;

d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;

e) a educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.

3. Nel caso l'attività di comunicazione abbia carattere pubblicitario, la Regione tiene conto delle leggi e dei regolamenti in materia e si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti e al rispetto delle opinioni altrui. Per lo svolgimento di questa attività la Regione può avvalersi di strutture specializzate, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei mezzi, a meri criteri tecnico-professionali.



4. Per informare i cittadini sulla propria attività istituzionale, sulle decisioni, le leggi e gli atti di propria competenza e sul loro processo di formazione, garantendo così il diritto dei cittadini a essere informati e assicurare un'effettiva partecipazione e piena trasparenza, la Regione cura la realizzazione di trasmissioni televisive e radiofoniche, che diffonde tramite le emittenti che operano in Emilia-Romagna e che sono iscritte al ROC.

5. I contenuti delle trasmissioni televisive e radiofoniche sono a cura delle competenti strutture di Giunta e Assemblea legislativa, rispettano il principio dell'obiettività e in essi viene garantito eguale spazio alle diverse posizioni e opinioni politiche.

6. Rientra nella responsabilità dei direttori delle strutture di cui al comma 5 stipulare, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio a loro assegnate, accordi con le emittenti per la realizzazione e diffusione, o per la sola diffusione, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, con l'obbligo di garantire la copertura dell'intero territorio regionale, nell'ambito della predisposizione dei piani editoriali e dei piani annuali delle attività sottoposti all'esame e all'approvazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive competenze.

7. La Regione realizza campagne di comunicazione istituzionale su temi d'interesse pubblico e di utilità per la collettività e la comunità regionali attraverso l'acquisto di spazi sugli organi d'informazione (televisioni, radio, giornali, periodici, siti internet, giornali on line) iscritti al ROC, campagne a cura delle strutture di cui al comma 2.

Art. 10.

Controlli, decadenza e revoca

1. Le strutture individuate dal programma di cui all'art. 6, comma 3, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.

2. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3 nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e la sua completa erogazione costituisce causa di decadenza dai contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 4.

3. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati ai sensi del comma 4.

4. In caso di revoca o decadenza dai contributi o dagli incentivi di cui alla presente legge il beneficiario deve restituire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'atto di revoca, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile.

5. Il CORECOM provvede alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 11.

Norma sugli aiuti di Stato

1. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e nel rispetto delle deliberazioni regionali recanti modalità applicative del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso in cui si erogino incentivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Art. 12.

Clausola valutativa e rapporto sullo stato delle imprese d'informazione

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

- a) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
- b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
- c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti;
- d) il numero di imprese avviate grazie alle iniziative attivate in base all'art. 8 della presente legge.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sullo stato di attuazione della legge.

3. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, d'intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato delle imprese d'informazione emiliano-romagnole. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

- a) il numero d'impres e la tipologia di servizio offerto;
- b) il numero d'impres che si sono costituite nel triennio di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
- c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
- d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.

4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.



Art. 13.

Abrogazioni

1. La legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) è abrogata.

2. Ai procedimenti e alle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 39 del 1992.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 - 2019 di cui alla Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - e Programma 11 - Altri servizi generali. Per gli oneri riferiti alla comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si provvede nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8 per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2017-2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

4. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 giugno 2017

BONACCINI

(*Omissis*)

17R00299

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2017, n. 15.

Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 giugno 2017 n. 20)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I


AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA

(A.R.P.A.B.)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 7.250.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 08 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenda relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 7.050.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 08 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenda relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.



Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 dell'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 giugno 2017

PITTELLA

(Omissis).

17R00450

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2017, n. 16.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ente di Governo per i rifiuti
e le risorse idriche della Basilicata*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 giugno 2017

PITTELLA

(Omissis).

17R00451

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2017, n. 17.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 giugno 2017 n. 20)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


TITOLO I

ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI
E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.



Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2019 dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata, allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 giugno 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

17R00452

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-03) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 1 2 7 *

€ 2,00

